

PROCEDURA DI SELEZIONE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, DI CUI AL R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE’ DELLE ATTIVITA’ E FUNZIONI CONNESSE

CAPITOLATO D’ONERI

INDICE

1	CONTENUTI DEL CAPITOLATO D'ONERI	4
2	OGGETTO, CONDIZIONI E DURATA DELLA CONCESSIONE	4
3	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	7
	PARTE II - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	14
4	SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	14
5	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE	16
	PARTE III - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
6	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	19
7	CONTENUTI DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	21
8	CONTENUTI DELLA BUSTA "A" - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	23
9	CONTENUTI DELLA BUSTA "A" - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	32
10	CONTENUTI DELLA BUSTA "B"	34
11	INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE	36
	PARTE IV - GARANZIE	36
12	GARANZIA PROVVISORIA	36
13	GARANZIE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE	37
	PARTE V - PROCEDURA DI SELEZIONE	39
14	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	39

15	AGGIUDICAZIONE	40
PARTE VI -	CONDIZIONI RICHIESTE AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE	41
16	DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CONVENZIONE	41
PARTE VII -	DISPOSIZIONI FINALI	45
17	ULTERIORI ADEMPIMENTI	45

PARTE I - INTRODUZIONE

1 CONTENUTI DEL CAPITOLATO D'ONERI

- 1.1 Il **capitolato d'oneri** disciplina le modalità di selezione dei **candidati** cui affidare in **concessione** le attività e le funzioni di cui al paragrafo 2.1 ed individua, altresì, gli obblighi operativi degli **aggiudicatari** della **procedura di selezione** per pervenire alla stipula dell'**atto di convenzione**.
- 1.2 Il presente documento contiene alcuni riferimenti allo **schema di atto di convenzione**. In caso di discordanza tra il contenuto del presente **capitolato d'oneri** ed il contenuto dello **schema di atto di convenzione** è da considerare prevalente quest'ultimo.
- 1.3 I termini in grassetto inclusi nel **capitolato d'oneri** assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.
- 1.4 Il **capitolato d'oneri**, il **capitolato tecnico**, il nomenclatore unico delle definizioni e lo **schema di atto di convenzione**, comprensivi dei relativi allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della documentazione della **procedura di selezione**.

2 OGGETTO, CONDIZIONI E DURATA DELLA CONCESSIONE

- 2.1 La **concessione** ha per oggetto le attività e le funzioni per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (**T.U.L.P.S.**), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare:
 - a) la realizzazione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli **apparecchi di gioco AWP** e i **sistemi di gioco VLT**, ove non già realizzata;
 - b) la **conduzione della rete** di cui alla lettera a) per un numero minimo di **apparecchi di gioco AWP** pari a 5.000 (cinquemila) e un numero minimo di **apparecchi VLT** pari a 350 (trecentocinquanta);
 - c) tutte le attività e le funzioni connesse, direttamente od indirettamente, alla gestione telematica degli **apparecchi di gioco AWP** e dei **sistemi di gioco VLT**.

- 2.2 I contenuti specifici delle attività e delle funzioni, di cui al paragrafo precedente, nonché i requisiti tecnici minimi vincolanti per l'espletamento delle attività medesime, che devono essere assicurati dal **concessionario**, sono definiti nel **capitolato tecnico** e relativi allegati.
- 2.3 Il **concessionario** per l'esercizio delle attività e delle funzioni pubbliche oggetto della **concessione**, è tenuto specificamente:
- al rispetto integrale di tutti gli obblighi e delle condizioni contenute nell'**atto di convenzione** e nei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante;
 - ad attenersi alle prescrizioni indicate nel **capitolato tecnico** e relativi allegati;
 - ad attenersi a tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, espressamente previsti in sede di modifica all'**atto di convenzione** ed al **capitolato tecnico** ovvero in altre prescrizioni successivamente adottate da **AAMS**;
 - a garantire i livelli minimi di servizio previsti nell'allegato 2 all'**atto di convenzione**.
- 2.4 Il numero massimo di **apparecchi di gioco AWP** collegabili alla **rete telematica** da parte di ciascun **concessionario** è definito annualmente da **AAMS**, secondo le modalità indicate dall'articolo 17 dello **schema di atto di convenzione**.
- 2.5 La **concessione** ha durata di nove anni, a decorrere dalla data di stipula dell'**atto di convenzione**.
- 2.6 Al fine di evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedono la pubblicazione di un nuovo bando di gara, **AAMS** ha facoltà, alla naturale scadenza novennale, di prorogare unilateralmente la durata della **concessione** fino ad ulteriori dodici mesi, agli stessi patti e condizioni previsti dall'**atto di convenzione**, comunicando al **concessionario** tale determinazione almeno novanta giorni prima della scadenza della **concessione**. Decorso tale termine, l'eventuale proroga necessita del consenso del **concessionario** medesimo.
- 2.7 La sottoscrizione dell'**atto di convenzione** è condizionata alla previa attestazione dell'adempimento degli obblighi di cui al capitolo 16 e al positivo superamento del collaudo della **rete telematica**, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel **capitolato tecnico** e relativi allegati. Ai

sensi di quanto previsto all'articolo 21 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, i concessionari, già aggiudicatari della precedente selezione, di cui all'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi alla sottoscrizione dell'**atto di convenzione** previa attestazione dei requisiti previsti dal Decreto Direttoriale 15 agosto 2009, n. 1079 sull'avvio delle procedure di selezione di cui all'articolo 21, comma 7, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, oltre ai requisiti previsti dalla presente **procedura di selezione** ai sensi della normativa vigente e agli obblighi di cui al precedente periodo.

- 2.8 Il **concessionario**, al termine della **concessione** ovvero in caso di revoca o di decadenza dalla medesima, si impegna a devolvere gratuitamente ad **AAMS** la rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, **T.U.L.P.S.**
- 2.9 Il **concessionario** provvede alle attività e funzioni oggetto della **concessione** ed a tutte le attività strumentali con organizzazione di mezzi propri ovvero di terzi, di cui assuma la diretta responsabilità, dandone previa comunicazione ad **AAMS**.
- 2.10 Il rilascio o il mantenimento dei **nulla osta** necessari per l'installazione degli **apparecchi di gioco AWP** è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di euro 100,00 (cento/00) per ogni singolo **apparecchio AWP**, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti, diversi dal **candidato**, che sono proprietari degli apparecchi medesimi, come previsto dall'articolo 24, comma 36, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo restando il predetto pagamento, alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell'**atto di convenzione** è verificato che il numero di **apparecchi di gioco AWP** attivi non sia inferiore a 5.000 (cinquemila), a pena di decadenza, e che corrisponda al numero complessivo di **nulla osta** dei quali il **candidato** si è impegnato a richiedere il rilascio o il mantenimento.
- 2.11 Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli **apparecchi VLT** è subordinato al versamento di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascun **apparecchio VLT**. Gli **aggiudicatari** sono autorizzati all'installazione di **apparecchi VLT** da un minimo del sette per cento fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di **nulla osta**, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data di stipula dell'**atto di convenzione**; nel caso in cui

risultino **aggiudicatari** soggetti già concessionari alla data di presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione**, gli stessi mantengono le autorizzazioni all'installazione di **apparecchi VLT** già acquisite, senza soluzione di continuità.

Alla scadenza del sesto mese dalla data di stipula dell'**atto di convenzione** è verificato che il numero di **apparecchi di gioco AWP** attivi sia idoneo ad autorizzare l'installazione di un numero di **apparecchi VLT** pari almeno a 350 (trecentocinquanta), a pena di decadenza. Alla medesima data, inoltre, è verificato che il quattordici per cento degli **apparecchi di gioco AWP** attivi risulti almeno pari al numero minimo di **apparecchi VLT** indicato in sede di presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione**.

3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 Sono di seguito riportati, a mero titolo esemplificativo, i principali riferimenti normativi concernenti la regolamentazione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento oggetto della **concessione**:

- Art. 110 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in particolare, al comma 6, individua le modalità di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in denaro;
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
- Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;
- Art. 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

- Art. 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha specificato le procedure amministrative relative al regime autorizzatorio degli apparecchi da divertimento e intrattenimento;
- Art. 12 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce ad AAMS la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
- Art. 4 del Decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
- Art. 8 del Decreto Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27, che attribuisce ad AAMS l'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie derivanti dagli apparecchi da divertimento e intrattenimento;
- Art. 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Legge finanziaria 2003), recante disposizioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento;
- Artt. da 39 a 39septies del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, come integrato dall'art. 1-bis, comma 7, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149 e dall'art. 30-bis, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano il prelievo erariale unico sugli

apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;

- Decreto Direttoriale AAMS 27 ottobre 2003, n. 495 sulla determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), T.U.L.P.S., che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;
- Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, 4 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce le regole tecniche di produzione e di verifica tecnica degli esemplari di modelli di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), T.U.L.P.S.;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004 adottato ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, avente per oggetto la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco, anche videoterminali;
- Art. 1, comma 502, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. Legge finanziaria 2005), recante disposizioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento;
- Art. 1, commi da 525 a 533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento;
- Decreto Direttoriale AAMS 17 maggio 2006, n. 311, che disciplina i requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro;
- Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS - d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza 19 settembre 2006, recante integrazioni e modifiche al Decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003, che definisce le regole tecniche di produzione degli

esemplari di modelli di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;

- Art. 1, commi da 81 ad 85, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento;
- Decreto Direttoriale AAMS 18 gennaio 2007, n. 50 sull'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S., che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;
- Decreto Direttoriale AAMS 12 aprile 2007, n. 452, relativo alle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sulle somme giocate;
- Decreto Direttoriale AAMS 23 aprile 2007, n. 535, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), T.U.L.P.S.;
- Decreto Direttoriale AAMS 4 luglio 2007, n. 23668, disciplinante termini e modalità di assolvimento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, nonché le modalità di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario;
- Decreto Direttoriale AAMS 12 luglio 2007, concernente le modalità di controllo dei versamenti relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico dovuto dai concessionari sugli apparecchi di gioco;
- Decreto Direttoriale AAMS 31 ottobre 2007, n. 1409, recante modifiche al Decreto Direttoriale AAMS 23 aprile 2007, n. 535, concernente termini e modalità relativi alle comunicazioni dei concessionari per la determinazione del prelievo erariale unico;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione delle direttive comunitarie concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché le relative misure di esecuzione;

- Decreto Direttoriale AAMS 4 dicembre 2007, n. 1636, contenente modifiche ed integrazioni ai Decreti Direttoriali AAMS 12 aprile 2007, n. 452, e 23 aprile 2007, n. 535;
- Decreto Direttoriale AAMS 17 aprile 2008, n. 708, recante modifiche al Decreto Direttoriale AAMS 12 aprile 2007, n. 452 - Allegato tecnico;
- Art. 1-ter del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di gioco;
- Art. 30-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Art. 12 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 recante provvedimenti in favore dell'Abruzzo, convertito con modifiche dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77;
- Art. 21 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102;
- Decreto Direttoriale AAMS 6 agosto 2009, n. 30200 che ha per oggetto le procedure di autorizzazione dei concessionari per l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S. (c.d. videoterminali), al fine di attuarne la concreta sperimentazione e l'avvio a regime dei relativi sistemi di gioco;
- Decreto Direttoriale AAMS 10 agosto 2009, n. 984 sulla determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
- Decreto Direttoriale AAMS 15 settembre 2009, n. 1078 sulle modalità di cessione e di prestazione in garanzia delle

autorizzazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera e), n. 4 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 78 convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77;

- Decreto Direttoriale AAMS 15 settembre 2009, n. 1079 sull'avvio delle procedure di selezione di cui all'articolo 21, comma 7, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
- Decreto Direttoriale AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), T.U.L.P.S.;
- Art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni in materia di potenziamento dell'Amministrazione finanziaria;
- Decreto Direttoriale AAMS 1° luglio 2010, n. 22847 relativo alle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sulle somme giocate tramite apparecchi VLT;
- Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni recante nuove norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione del Piano straordinario contro le mafie;
- Art.1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recanti nuove disposizioni per l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale AAMS 5 aprile 2011, n. 11181 per l'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della Legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della Legge n. 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni con Legge 12 luglio 2011, n. 106 recante prime disposizioni urgenti per l'economia;

- Decreto Direttoriale AAMS 22 giugno 2011, n. 23843, recante modifiche al Decreto Direttoriale AAMS 5 aprile 2011, n. 11181;
- Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la determinazione dei requisiti di solidità patrimoniale e del quadro informativo minimo dei dati economici, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, nonché dei requisiti di affidabilità, onorabilità, professionalità e indipendenza posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse;
- Decreto Direttoriale AAMS 30 giugno 2011, n. 1861/Strategie/UD, recante la determinazione delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi alle attività di gioco, che i soggetti titolari di concessione dell'esercizio e raccolta non a distanza dei giochi pubblici trasmettono al sistema centrale di AAMS;
- Art. 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni con Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Direttoriale AAMS 27 luglio 2011, n. 30011 recante disposizioni per la determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione degli apparecchi in ciascun punto di vendita;
- Decreto Direttoriale AAMS 27 luglio 2011, n. 30014 recante disposizioni per la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 come interpretato dall'articolo 1-ter, comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184.

PARTE II - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

4 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 4.1 Possono partecipare alla **procedura di selezione** le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società consortili, i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese con mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse; il **candidato**, qualora si presenti in forma di impresa individuale, di società di persone, di consorzio, di società consortile o di raggruppamento temporaneo di imprese, si impegna, in caso di **aggiudicazione definitiva**, a costituire una società di capitali con sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, con capitale sociale interamente versato non inferiore a euro 1.000.000 (unmilione/00), anteriormente al rilascio della **concessione** e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva.

L'oggetto della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo deve prevedere espressamente la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, **T.U.L.P.S.**; qualora la società eserciti attività ulteriori e diverse da quelle oggetto di **concessione**, di cui al precedente paragrafo 2.1, queste ultime saranno oggetto di contabilità separata per l'intera durata della **concessione**.

Lo statuto della suddetta società di capitali deve prevedere idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori; lo statuto deve altresì prevedere per gli amministratori, il presidente e i procuratori, speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di costituzione della società di capitali con sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo successivamente alla presentazione della **domanda di partecipazione**, dovranno risultare soci tutti i soggetti che hanno presentato e sottoscritto la **domanda di partecipazione** alla **procedura di selezione**.

Le eventuali operazioni di cessione di quote di partecipazione alla suddetta società di capitali, successive alla stipula dell'**atto di**

convenzione, sono disciplinate dalle regole indicate all'articolo 6 dello **schema di atto di convenzione**.

4.2 Sono esclusi dalla **procedura di selezione** tutti i soggetti, partecipanti in forma individuale o come componenti di una società consortile, di un consorzio, di un raggruppamento temporaneo di imprese, per i quali si configuri una delle condizioni di seguito specificate:

- a) soggetti differenti aventi stesso legale rappresentante;
- b) soggetti che partecipano alla **procedura di selezione** singolarmente e come facenti parte di una società consortile, di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese;
- c) soggetti facenti parte, anche indirettamente, di più società consortili, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, partecipanti alla stessa **procedura di selezione**;
- d) soggetti che presentino tra loro situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che si trovino in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla **procedura di selezione**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande di partecipazione siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi e salvo che il **candidato** dichiari di aver presentato la **domanda di partecipazione** autonomamente. In tali casi, è disposta l'esclusione dei **candidati** per i quali è accertato, esclusivamente sulla base di univoci elementi, che le **domande di partecipazione** non siano state presentate in autonomia da parte dei diversi centri decisionali.

4.3 Non sono ammessi alla **procedura di selezione** i soggetti, a qualunque titolo partecipanti, il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Il medesimo divieto si applica anche ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

4.4 Non sono ammessi a partecipare alla **procedura di selezione** gli

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al Decreto del Ministro delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, se non muniti di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 5.1 Requisiti di ordine generale sono quelli previsti all'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5.2 Requisiti specifici per la partecipazione alla **procedura di selezione** sono:
- a) la qualificazione di **operatore di gioco**, posseduta dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali, da almeno una delle società consortili, da almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese costituite in raggruppamento temporaneo, che abbiano esercitato attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero, in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
 - b) la qualificazione di **gestore di reti di sistemi** posseduta dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali, da almeno una delle società consortili, da almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese costituite in raggruppamento temporaneo.
- 5.3 Il requisito di capacità economica e finanziaria per l'ammissione alla **procedura di selezione** consiste nell'aver conseguito nel biennio 2009-2010 complessivamente:
- un fatturato almeno pari ad euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00);
 - un fatturato specifico, come **operatore di gioco**, almeno pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

- un fatturato specifico, come **gestore di reti di sistemi**, almeno pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

Nell'ipotesi in cui non sia possibile separare il fatturato specifico come **operatore di gioco** da quello come **gestore di reti di sistemi**, risultando tali attività strettamente collegate sotto il profilo organizzativo, tecnico, strumentale e contabile, sarà considerato, quale requisito valido, il fatturato totale risultante dalle due attività, purché almeno pari alla somma dei fatturati specifici di cui agli ultimi due punti precedenti.

I suddetti fatturati, intesi come l'ammontare dei ricavi dell'**operatore di gioco** e del **gestore di reti di sistemi** per i servizi prestati, devono essere comprovati da idonea documentazione asseverata da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla Consob o, per gli **operatori di gioco** non residenti in Italia, comprovati da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale.

Nell'ipotesi in cui il **candidato** sia un soggetto costituito da meno di due anni, o nell'ipotesi di consorzi, società consortili o raggruppamenti temporanei di imprese in cui una delle imprese componenti si sia costituita da meno di due anni, la capacità economica e finanziaria potrà essere dimostrata attraverso la produzione di idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari ai sensi della legge del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

- 5.4 I requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale per l'ammissione alla **procedura di selezione** consistono in una comprovata competenza, maturata dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali, da almeno una delle società consortili, da almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese costituite in raggruppamento temporaneo, in Italia od all'estero, come **gestore di reti di sistemi**. Tale capacità tecnico-infrastrutturale deve essere non inferiore a quella richiesta dal **capitolato tecnico** e relativi allegati e deve essere comprovata da una relazione tecnica sottoscritta da un soggetto indipendente abilitato.

La residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di **concessione** deve essere in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo.

- 5.5 Nel caso in cui i requisiti di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4 siano posseduti per il tramite di società direttamente controllanti o controllate, in Italia od in altro Stato dello Spazio economico europeo, ovvero in qualunque altra forma consentita dalle leggi vigenti, tale condizione deve essere

dichiarata specificamente nella **domanda di partecipazione**.

In questo caso, il **candidato** deve produrre in allegato alla **domanda di partecipazione**:

- a) idonea dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla **procedura di selezione**, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima rilascia, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 8.2 e 8.5;
- d) idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di non partecipare direttamente ed in prima persona alla **procedura di selezione** ovvero quale componente di un consorzio, di una società consortile o di un raggruppamento temporaneo di imprese;
- e) idonea dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga espressamente ed incondizionatamente, verso il **candidato** e verso **AAMS**, a mettere a disposizione, per tutta la durata della **procedura di selezione** e per tutta la durata della **concessione** ovvero sino al diverso termine autorizzato da **AAMS**, le risorse necessarie di cui è carente il **candidato** medesimo;
- f) idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui si attesta, nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il legame giuridico esistente tra il **candidato** e l'impresa ausiliaria.

5.6 Nel caso di società consortile, di consorzio o di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui al paragrafo 5.3 può essere apportato cumulativamente dalle imprese componenti, a condizione che

tale requisito sia apportato almeno per un quinto da un'unica impresa e, per l'intero cento per cento, cumulativamente dalle imprese componenti.

- 5.7 E' richiesto altresì il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 4, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni.
- 5.8 I **candidati** in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto delle condizioni previste, possono partecipare alla **procedura di selezione** previa presentazione della documentazione descritta ai capitoli 7, 8, 9 e 10.
- 5.9 Per tutta la durata della **procedura di selezione** e comunque fino alla sottoscrizione dell'**atto di convenzione** non è consentita, salvo autorizzazione espressa di AAMS, la sostituzione delle imprese partecipanti alla società consortile, al consorzio, al raggruppamento temporaneo di imprese, né la riduzione o l'incremento del numero dei soggetti partecipanti.
- Ciascun soggetto partecipante alla società consortile, al consorzio, al raggruppamento temporaneo di imprese dichiara espressamente ed incondizionatamente di rispondere, in solido con gli altri partecipanti, delle obbligazioni e degli impegni assunti in relazione alla **procedura di selezione**.
- 5.10 La verifica dei requisiti e le operazioni necessarie per addivenire all'**aggiudicazione provvisoria** sono svolte da un'apposita **commissione di selezione** all'uopo istituita e designata dal Direttore Generale di AAMS.
- 5.11 La presentazione di dichiarazioni mendaci, in relazione al possesso dei requisiti per la partecipazione alla **procedura di selezione**, è punita con l'esclusione del **candidato** e l'escussione della garanzia di cui al capitolo 12.

PARTE III - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- 6.1 Per partecipare alla **procedura di selezione**, il **candidato** deve far pervenire - a pena di esclusione - a propria esclusiva cura, spese e rischi, giuridici ed economici, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 10 ottobre 2011, un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato con ceralacca, ovvero chiuso con altro sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura: *“Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. nonché delle attività e funzioni connesse”*.
- 6.2 Il plico di cui al precedente paragrafo 6.1 deve pervenire al seguente indirizzo:

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Direzione per i giochi

Via della Luce 34/a bis - 00153 Roma - Italia

e deve contenere 2 (due) buste, denominate rispettivamente “A” e “B”, a loro volta chiuse, controfirmate su entrambi i lembi e sigillate con ceralacca ovvero chiuse con altro sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- *“Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. nonché delle attività e funzioni connesse - busta A”*, il cui contenuto è descritto nei capitoli 7, 8, 9;
 - *“Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. nonché delle attività e funzioni connesse - busta B”*, il cui contenuto è descritto nel capitolo 10.
- 6.3 Il plico di cui al paragrafo 6.1 deve pervenire mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati, agenzie di recapito, ovvero deve essere consegnato a mano.

- 6.4 In caso di consegna del plico a mano, essa può avvenire esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e comunque entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 10 ottobre 2011. In tal caso è immediatamente rilasciata al latore, da parte di AAMS, apposita ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di consegna. La ricezione del plico è registrata nel giorno stesso in cui essa ha luogo, mediante annotazione in apposito registro.
- 6.5 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione indicato al paragrafo 6.1, secondo le modalità indicate ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4, è perentorio. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di AAMS nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenga nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte.
- 6.6 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali", AAMS, quale titolare del trattamento dei dati forniti con la **domanda di partecipazione**, informa che tali dati sono utilizzati ai soli fini della partecipazione alla **procedura di selezione** e trattati con sistemi automatici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione della **domanda di partecipazione** e della documentazione allegata, i **candidati** esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

7 CONTENUTI DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- 7.1 La **domanda di partecipazione** è contenuta nella busta "A", inserita nel plico presentato dal **candidato** secondo le modalità e nei termini indicati nel capitolo 6.
- 7.2 La **domanda di partecipazione** deve essere redatta, a seconda della natura del soggetto che chiede di partecipare alla **procedura di selezione**, conformemente allo "*Schema di domanda di partecipazione*", di cui agli Allegati A1, A2, A3.
- Nella **domanda di partecipazione** il **candidato** ovvero una o più imprese partecipanti al consorzio, alla società consortile, al raggruppamento temporaneo di imprese dichiarano di essere in possesso della qualificazione di **operatore di gioco** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo nonché di essere in possesso della qualificazione di **gestore di reti di sistemi**.
- 7.3 La **domanda di partecipazione**, redatta a pena di esclusione in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal rappresentante o dai rappresentanti

del **candidato** e corredata dalla seguente documentazione attestante la titolarità dei firmatari:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e, se previsto, dello statuto societario del **candidato**. Nel caso di consorzio, società consortile, raggruppamento temporaneo di imprese, tali documenti devono essere presentati per ciascuna delle imprese componenti;
- b) certificazione dell'idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti previsti dalla **procedura di selezione**, relativamente a tutti i soggetti firmatari della **domanda di partecipazione**;
- c) fotocopia del documento d'identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari della **domanda di partecipazione**.

7.5 Qualora parte della documentazione richiesta in allegato alla **domanda di partecipazione**, di cui al precedente paragrafo 7.4, fosse prodotta originariamente in una lingua diversa da quella italiana, questa deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano.

7.6 L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito può costituire causa di esclusione dalla **procedura di selezione**.

7.7 Il **candidato** deve inserire nella busta "A" la ricevuta in originale del versamento del contributo di cui alla deliberazione del 3 novembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero copia autentica della stessa, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, che nel caso di società o consorzio è quello del legale rappresentante.

Per eseguire il pagamento, il **candidato**, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, deve iscriversi online al "Servizio di Riscossione" dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> ed attenersi alle istruzioni operative emanate dalla medesima Autorità.

Ai fini della presente **procedura di selezione** il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) è il seguente: 3029405815. Il versamento è dovuto, a pena di esclusione dalla **procedura di selezione**, da ciascun **candidato** nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) da pagare entro la data di presentazione della **domanda di partecipazione**, secondo le seguenti modalità:

- online tramite carta di credito (Visa, MasterCard, Diners, American Express); la ricevuta di pagamento, pervenuta all'indirizzo di posta

elettronica indicato in sede di iscrizione, deve essere allegata alla **domanda di partecipazione**;

- in contanti, mediante il modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti vendita abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto di vendita dovrà essere allegato alla **domanda di partecipazione**;
- per i soli operatori economici esteri, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Per ulteriori ragguagli è possibile accedere al sito web dell'Autorità (www.avcp.it), nel quale sono disponibili le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

Per informazioni e chiarimenti è attivo il Contact Center dell'Autorità, al numero verde 800-896936.

8 CONTENUTI DELLA BUSTA “A” – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

- 8.1 La documentazione, di cui al presente capitolo, è contenuta nella busta “A”, inserita nel plico presentato dal **candidato** secondo le modalità e nei termini indicati nel capitolo 6.
- 8.2 All'interno della busta “A” sono contenute le dichiarazioni rese, a seconda della natura del soggetto che chiede di partecipare alla **procedura di selezione**, in conformità allo “*Schema di domanda di partecipazione*”, di cui agli allegati A1, A2, A3. A tal fine, nelle forme di cui all'articolo 46 od all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il **candidato** dichiara che:
 - a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi confronti non sono attualmente pendenti procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
 - b) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per tali le violazioni che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per tali le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266; le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia dimostrano, mediante documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi, il possesso dei medesimi requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- d) non risulta iscritto, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti e comunque non abbia commesso le predette violazioni nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
- e) non ha subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ove previsto; nel caso di partecipanti non soggetti a tale iscrizione o residenti in altri Stati, deve essere prodotta dichiarazione equipollente;
- g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alla normativa in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, ivi compresi quelli previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito,

intendendosi per tali le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

- h) non ha violato, con accertamento definitivo nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e, comunque, qualora abbia effettuato una violazione, la medesima sia stata rimossa.

8.3 Con riferimento alla **procedura di selezione**, il **candidato**, nelle stesse forme previste al paragrafo 8.2, dichiara, inoltre, che:

- a) si impegna a costituire, anteriormente al rilascio della **concessione** e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva, e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dall'**aggiudicazione provvisoria**, secondo le indicazioni del **capitolato d'oneri**, una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo ed a mantenere tali requisiti per l'intera durata della **concessione**. Nel caso in cui il **candidato** sia già una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, deve dichiarare tale condizione, impegnandosi ad adeguare il capitale sociale al valore minimo ed a conformarsi alle ulteriori prescrizioni di cui al paragrafo 4.1;
- b) non si trova, rispetto ad altri partecipanti alla **procedura di selezione**, italiani o esteri, in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver presentato la **domanda di partecipazione** autonomamente; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al **candidato**, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una delle qualsiasi relazioni, anche di fatto, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver presentato la **domanda di partecipazione** autonomamente; ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima **procedura di selezione** di soggetti che si trovano, rispetto al **candidato** medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una delle qualsiasi relazioni, anche di fatto, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver presentato la **domanda di partecipazione** autonomamente;

- c) non ha presentato, direttamente o in altra e diversa forma, più **domande di partecipazione**;
- d) dispone di una sede legale ovvero operativa in uno degli Stati dello Spazio economico europeo per l'esercizio dell'attività di gestione e raccolta non a distanza di giochi e si impegna a mantenerla per l'intera durata della **concessione**;
- e) si impegna a comunicare tempestivamente ad **AAMS**, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 5.9, ogni variazione della composizione societaria che dovesse intervenire nel corso della **procedura di selezione** e sino alla sottoscrizione dell'**atto di convenzione**;
- f) si impegna a garantire che, per tutta la durata della **concessione**, la società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui alla lettera a), manterrà un **rapporto di indebitamento** entro un valore non superiore a quello stabilito con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) si impegna a mettere a disposizione della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui alla lettera a), per tutta la durata della **procedura di selezione** e per tutta la durata della **concessione** ovvero sino al diverso termine espressamente autorizzato da **AAMS**, le risorse tecniche ed economiche necessarie all'esercizio della raccolta del gioco pubblico oggetto della presente **procedura di selezione**. Tale impegno è altresì sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le società che hanno contribuito al raggiungimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al paragrafo 5.3, e di capacità tecnico-infrastrutturale, di cui al paragrafo 5.4;
- h) si impegna ad ottenere, qualora non ne sia già in possesso, in capo alla società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui alla lettera a), entro diciotto mesi dalla stipula dell'**atto di convenzione**, la certificazione di Qualità del **gestore di reti di sistemi**, relativa alla conduzione di sistemi, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 : 2008, secondo le disposizioni dell'articolo 8 dello **schema di atto di convenzione** e a mantenerla per l'intera durata della **concessione**;

- i) si impegna ad ottenere, qualora non ne sia già in possesso, in capo alla società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui alla lettera a), entro quattro mesi dalla stipula dell'**atto di convenzione**, la certificazione di Qualità dei sistemi di gestione aziendale, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 : 2008, secondo le disposizioni dell'articolo 8 dello **schema di atto di convenzione** e a mantenerla per l'intera durata della **concessione**;
- j) si impegna alla realizzazione, entro sei mesi dalla data di **aggiudicazione provvisoria**, qualora non già realizzata, della rete per la gestione telematica del gioco lecito tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui al **capitolato tecnico** e relativi allegati;
- k) si impegna a realizzare, entro sei mesi dalla data di **aggiudicazione provvisoria**, il sistema informatico per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico oggetto della presente **procedura di selezione**, secondo le indicazioni fornite nel **capitolato tecnico** e relativi allegati;
- l) si impegna ad apportare le variazioni alle attività, indicate nell'**atto di convenzione** e nel **capitolato tecnico** e relativi allegati, che si rendano necessarie secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello **schema di atto di convenzione**;
- m) si impegna ad assolvere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli altri adempimenti previsti dai capitoli 16 e 17;
- n) si impegna, dal momento della presentazione della **domanda di partecipazione** e sino alla costituzione della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui al paragrafo 4.1, a non ridurre od incrementare il numero delle imprese componenti ed a non sostituire alcuno dei componenti stessi, salva autorizzazione espressa di **AAMS**, rilasciata per oggettive e motivate esigenze;
- o) si impegna a mantenere per l'intera durata della **concessione** la capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalla **procedura di selezione**;
- p) si impegna a mantenere per l'intera durata della **concessione** i requisiti di solidità patrimoniale di cui al precedente paragrafo 5.7;

- q) si impegna, per l'intera durata della **concessione**, a prevedere nello statuto della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni;
- r) si impegna, per l'intera durata della **concessione**, a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di **concessione** in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
- s) ha completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del segmento di mercato della raccolta del gioco pubblico oggetto della presente **procedura di selezione**;
- t) ha preso esatta ed integrale cognizione della natura dei servizi oggetto della **concessione** ed ha esaminato in ogni loro parte il bando di gara pubblicato sulla GUUE l'11 agosto 2011 ID. 2011/S 153-254653 e sulla GURI V° Serie Speciale, "Contratti Pubblici", n. 95 del 12 agosto 2011, il nomenclatore unico delle definizioni, il **capitolato d'oneri**, il **capitolato tecnico**, lo **schema di atto di convenzione** e tutti i relativi allegati ed accetta, espressamente e senza riserve, tutti i termini, tutte le condizioni e tutte le prescrizioni in essi contenuti;
- u) è consapevole che, nell'ipotesi in cui risulti **aggiudicatario** e non assolva esattamente e correttamente agli impegni assunti, di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), g), j), k), m), n), p) e r) **AAMS** procederà all'escussione della garanzia provvisoria di cui al capitolo 12.

8.4 Nel caso in cui il candidato sia un consorzio, una società consortile, un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa componente:

- a) rende le dichiarazioni di cui ai paragrafi 8.2 e 8.3;
- b) si impegna, espressamente ed incondizionatamente, a rispondere, in solido con gli altri componenti, delle

obbligazioni assunte in relazione alla **procedura di selezione**.

8.5 Il legale rappresentante del **candidato** o, a seconda dei casi, di ogni singola impresa componente il consorzio, la società consortile, il raggruppamento temporaneo di imprese, e tutti i soci nelle società di persone, tutti i componenti del consiglio di amministrazione nelle società di capitali sono tenuti, inoltre, a dichiarare che:

- a) nei loro confronti e nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora previsto, non sono stati pronunciati provvedimenti giudiziari dichiarativi di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né nei loro confronti sono attualmente pendenti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei loro confronti e nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora previsto, non penda alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni; tale dichiarazione va resa anche dagli ulteriori soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché dagli ulteriori soggetti indicati al successivo paragrafo 8.6;
- c) nell'ipotesi in cui siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- d) nei loro confronti e nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora previsto, nonché dei soggetti cui fa riferimento l'articolo 38, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato e non è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; qualora la sentenza o il decreto siano stati pronunciati nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, l'impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

- e) nei loro confronti e nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora previsto, nonché dei soggetti menzionati nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, non è stata pronunciata la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; qualora la sentenza sia stata pronunciata nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, l'impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- f) nei loro confronti e nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora previsto, nonché dei soggetti menzionati nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, non siano state pronunciate con sentenza passata in giudicato altre condanne penali, indicando, in caso contrario, tutte quelle riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
- g) né loro né alcuno dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora previsto, ha violato, con accertamento definitivo nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e, comunque, qualora abbia effettuato una violazione, la medesima sia stata rimossa;
- h) né loro né alcuno dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora previsto, risulta iscritto, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 12

aprile 2006, n. 163, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti e comunque non abbia commesso le predette violazioni nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

- i) nei loro confronti e nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione, qualora previsto, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.

- 8.6 I soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo con la Pubblica Amministrazione, i soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti sono tenuti a dichiarare che nei loro confronti non penda alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni e non sussista una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante ed agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

- 8.7 I medesimi soggetti di cui ai paragrafi 8.5 e 8.6 nonché il titolare o il rappresentante legale o negoziale del soggetto a qualunque titolo partecipante, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sono tenuti a dichiarare che non risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputati o indagati per uno dei

delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Nei casi di soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, tale dichiarazione è richiesta anche per le persone fisiche che detengono la suddetta partecipazione.

8.8 Il **candidato**, che è già concessionario della raccolta di gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento alla data di presentazione della **domanda di partecipazione**, è tenuto inoltre a dichiarare, nelle stesse forme di cui al paragrafo 8.2, di:

- aver presentato richiesta di affidamento della **concessione** entro il 20 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera a), del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78;
- essere stato ammesso alla sperimentazione dei **sistemi di gioco VLT**, ai sensi del Decreto Direttoriale 6 agosto 2009;
- essere stato autorizzato all'installazione degli **apparecchi videoterminali**.

8.9 L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito al presente capitolo può costituire causa di esclusione dalla **procedura di selezione**.

9 CONTENUTI DELLA BUSTA "A" - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

9.1 In allegato alla **domanda di partecipazione**, il **candidato** deve inserire all'interno della busta "A", contenuta nel plico presentato secondo le modalità e i termini indicati nel capitolo 6, quale attestazione di ben conoscere ed intendere integralmente la documentazione di gara, avendola esaminata in ogni sua parte, accettando, senza riserve ed incondizionatamente, tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni in essa contenute, i seguenti documenti:

- a) copia del nomenclatore unico delle definizioni, sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della **domanda di partecipazione**;

- b) copia del **capitolato d'oneri**, inclusi gli allegati, sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della **domanda di partecipazione**;
- c) copia del **capitolato tecnico**, inclusi gli allegati, sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della **domanda di partecipazione**;
- d) copia dello **schema di atto di convenzione**, inclusi gli allegati, sottoscritta per esteso in originale per accettazione in ogni sua pagina da tutti i soggetti firmatari della **domanda di partecipazione**.

9.2 Il **candidato** deve altresì dichiarare nella **domanda di partecipazione**, all'interno della busta "A", nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i nominativi e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione deve comprendere tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengono, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia.

In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della **procedura di selezione** e, qualora la dichiarazione mendace fosse riscontrata in un momento successivo all'**aggiudicazione definitiva**, è inibita la sottoscrizione dell'**atto di convenzione** o, se tale atto fosse stato già stipulato, è avviato il procedimento di decadenza dalla **concessione**.

9.3 La **domanda di partecipazione** deve inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) idonea documentazione comprovante che il **candidato** ovvero una o più imprese partecipanti al consorzio, alla società consortile, al raggruppamento temporaneo di imprese è un **operatore di gioco** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
- b) idonea documentazione comprovante che il **candidato** ovvero una o più imprese partecipanti al consorzio, alla società consortile, al raggruppamento temporaneo di imprese è un **gestore di reti di sistemi**;
- c) idonea documentazione comprovante che il **candidato** ovvero una o più imprese partecipanti al consorzio, alla società consortile, al raggruppamento temporaneo di imprese, possiede il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al paragrafo 5.3,

direttamente o tramite una società controllante o controllata; nel caso in cui il **candidato** sia un consorzio, una società consortile, un raggruppamento temporaneo di imprese, restano ferme le condizioni di cui al paragrafo 5.6;

- d) idonea documentazione comprovante che il **candidato** ovvero una o più imprese partecipanti al consorzio, alla società consortile, al raggruppamento temporaneo di imprese, possiede i requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale di cui al paragrafo 5.4, direttamente o tramite una società controllante o controllata;
- e) relazione tecnica, sottoscritta da soggetto indipendente, comprovante il possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalla **procedura di selezione**;
- f) idonea documentazione di uno o più istituti bancari o assicurativi, comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al capitolo 12;
- g) idonea dichiarazione di uno o più istituti bancari o assicurativi, comprovante l'impegno alla costituzione delle garanzie previste per la stipula dell'**atto di convenzione**, di cui al capitolo 13.

9.4 Qualora parte della documentazione richiesta in allegato alla **domanda di partecipazione**, di cui al precedente paragrafo 9.3, fosse prodotta originariamente in una lingua diversa da quella italiana, questa deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano.

9.5 L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito può costituire causa di esclusione dalla **procedura di selezione**.

10 CONTENUTI DELLA BUSTA "B"

10.1 La documentazione, di cui al presente capitolo, è contenuta nella busta "B", inserita nel plico presentato dal **candidato** secondo le modalità e nei termini indicati nel capitolo 6.

10.2 Il **candidato** è tenuto a presentare nella busta "B":

- a) una dichiarazione d'impegno, redatta secondo lo "*Schema di dichiarazione di impegno*" di cui all'Allegato B1:
 - a realizzare, ove non già realizzati, la **rete telematica** e il sistema informatico per l'esercizio della raccolta di gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento, secondo quanto

previsto dal **capitolato tecnico** e relativi allegati, entro sei mesi dalla data di **aggiudicazione provvisoria**;

- a richiedere il rilascio o il mantenimento di un numero specifico, espresso sia in cifre che in lettere, di **nulla osta** per l'installazione di **apparecchi di gioco AWP**, comunque non inferiore a 5.000 (cinquemila), indicando, inoltre, le relative percentuali del sette e del quattordici per cento; in caso di difformità tra il valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quest'ultimo;
 - a richiedere, per i **candidati** già titolari di concessione alla data di presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione**, la cessazione di efficacia dei **nulla osta** relativi agli **apparecchi di gioco AWP** che non si intendono mantenere;
 - ad installare, entro sei mesi dalla data di stipula dell'**atto di convenzione**, tutti gli **apparecchi di gioco AWP** dichiarati e, comunque, in misura non inferiore a 5.000 (cinquemila);
 - a richiedere il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di **apparecchi VLT** per un numero complessivamente non inferiore al sette per cento e non superiore al quattordici per cento del numero di **nulla osta**, necessari per l'installazione degli **apparecchi di gioco AWP**, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data di stipula dell'**atto di convenzione**; i **candidati** già titolari di concessione alla data di presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione**, mantengono, senza soluzione di continuità, le autorizzazioni all'installazione di **apparecchi VLT** già acquisite ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. l) del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77;
- b) il documento descrittivo del **progetto per la realizzazione e conduzione della rete telematica** del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, secondo le modalità previste nell'allegato 2 del **capitolato tecnico**.

10.3 La mancanza anche di uno dei documenti indicati nelle lettere a) e b) del paragrafo 10.2 è causa di esclusione dalla **procedura di selezione**.

- 10.4 L'incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito al presente capitolo può costituire causa di esclusione dalla **procedura di selezione**.

11 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 11.1 La documentazione necessaria per partecipare alla **procedura di selezione** è disponibile sul sito www.aams.gov.it.
- 11.2 Le richieste di ogni ulteriore chiarimento circa la **procedura di selezione** possono essere presentate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica giochi.garaapparecchi@aams.it, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 20 settembre 2011. Tali richieste devono essere effettuate in lingua italiana, riportare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della risposta nonché il nominativo e il recapito telefonico di un referente del soggetto che intenda partecipare alla **procedura di selezione**, che espliciti l'interesse diretto, concreto ed attuale della richiesta stessa. Nel caso in cui non siano indicate tali informazioni, i chiarimenti potranno essere trasmessi, secondo il giudizio insindacabile di AAMS, impersonalmente all'indirizzo di posta elettronica da cui risulti pervenuta la richiesta, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per AAMS. AAMS provvede ad inviare le risposte in lingua italiana alle richieste di chiarimento pervenute entro il termine ultimo sopra menzionato, entro e non oltre il 23 settembre 2011. Dette risposte saranno inviate mediante posta elettronica nonché, al fine di renderle note a tutti i soggetti che ne abbiano interesse, pubblicate sul sito www.aams.gov.it. AAMS si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per essa o per i propri dirigenti e collaboratori, nemmeno a titolo precontrattuale, di selezionare le richieste di chiarimento alle quali dare risposta e di fornire risposte comuni a richieste di chiarimento riferite agli stessi contenuti. AAMS non fornirà risposta ai chiarimenti pervenuti oltre il termine del 20 settembre 2011, senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per essa, i propri dirigenti e collaboratori, nemmeno a titolo precontrattuale.

PARTE IV - GARANZIE

12 GARANZIA PROVVISORIA

- 12.1 Il **candidato** è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria a copertura

degli obblighi assunti con la sottoscrizione della **domanda di partecipazione**.

La garanzia provvisoria deve essere presentata in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Nel caso in cui la predetta garanzia sia prestata attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, la costituzione della medesima deve risultare da idonea documentazione di uno o più istituti bancari o assicurativi.

- 12.2 A tal fine, il **candidato** è tenuto ad allegare alla **domanda di partecipazione** idonea documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria pari ad euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) a copertura di tutti gli obblighi di cui alla **procedura di selezione**, ivi compreso quello per la dimostrazione della capacità tecnico-infrastrutturale richiesta; tale garanzia, presentata nella forma di cui al precedente paragrafo 12.1, deve avere efficacia e validità per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della **domanda di partecipazione** e comunque deve essere rinnovabile, su richiesta di **AAMS**, qualora la sua scadenza fosse antecedente alla stipula dell'**atto di convenzione**, con validità ed efficacia fino alla stipula dell'**atto di convenzione** medesimo.
- 12.3 In caso di mancata aggiudicazione, la garanzia di cui al paragrafo precedente, è svincolata, a richiesta del **candidato**, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della **procedura di selezione**, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 12.5.
- 12.4 In caso di **aggiudicazione definitiva**, cui consegue la stipula dell'**atto di convenzione**, la garanzia è svincolata entro 30 giorni dalla richiesta dell'**aggiudicatario** successiva alla stipula dell'**atto di convenzione**.
- 12.5 Nei casi previsti ai paragrafi 5.11, 8.3, lettera u) e 9.2 **AAMS** procede all'escussione della garanzia prestata.

13 GARANZIE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

- 13.1 Il **candidato** è tenuto a presentare, al momento della **domanda di partecipazione**, idonea documentazione comprovante la costituzione ovvero l'impegno alla costituzione delle garanzie di cui ai paragrafi

13.2, 13.3 e 13.4, secondo le disposizioni dell'articolo 26 dello **schema di atto di convenzione**.

Tali garanzie devono essere presentate in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; dette garanzie devono essere irrevocabili, autonome rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Nel caso in cui le predette garanzie siano prestate attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, la costituzione ovvero l'impegno alla costituzione delle medesime deve risultare da idonea documentazione di uno o più istituti bancari o assicurativi.

- 13.2 La prima garanzia, il cui importo complessivo è pari ad euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), è prestata a copertura, in costanza del rapporto concessorio e anche durante l'eventuale **gestione obbligatoria**, della corretta esecuzione delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione**, del pagamento degli importi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli **apparecchi VLT**, del corretto funzionamento della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli **apparecchi di gioco AWP** e i **sistemi di gioco VLT**, nonché della predisposizione e adeguamento delle infrastrutture dedicate per la connessione dei **punti di accesso degli apparecchi di gioco AWP al sistema del concessionario AWP** e per la connessione di tutte le componenti dei **sistemi di gioco VLT**, nonché, a dimostrazione del mantenimento per tutta la durata della **concessione**, della capacità tecnico-infrastrutturale richiesta.
- 13.3 La seconda garanzia, il cui importo complessivo è pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), è prestata a copertura del tempestivo ed esatto versamento del **PREU**, del **canone di concessione** e del **deposito cauzionale**. Tale importo è rideterminato con cadenza annuale secondo le modalità di cui all'articolo 26 dello **schema di atto di convenzione**.
- 13.4 Per gli **aggiudicatari**, che sono già concessionari della raccolta di gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento alla data di presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione**, l'importo della garanzia, di cui al paragrafo 13.3, deve essere comunque pari all'importo necessario a coprire gli obblighi concessori, relativi al tempestivo ed esatto versamento del **PREU**, del **canone di concessione** e del **deposito cauzionale**, in misura pari al cinquanta per cento della media bimestrale relativa al **PREU**, al

canone di concessione e al **deposito cauzionale** maturati nel semestre solare precedente alla data di presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione** oltre alle altre somme da garantire in base alla normativa vigente. I medesimi **aggiudicatari** possono presentare una dichiarazione con la quale gli istituti bancari o assicurativi, che hanno già rilasciato le garanzie necessarie a copertura degli obblighi previsti dalla convenzione di concessione in atto alla presentazione della **domanda di partecipazione**, si impegnano a mantenere le garanzie prestate per tutta la durata della **concessione** oggetto della presente **procedura di selezione**. In tal caso, la suddetta dichiarazione deve essere riferita univocamente alle garanzie già prestate, deve riprodurre le clausole necessarie ai sensi del presente capitolo, deve riferirsi all'importo necessario a coprire gli obblighi concessori alla data di presentazione della **domanda di partecipazione** e deve fare espressamente riferimento al mantenimento della garanzia per gli obblighi derivanti dalla concessione in essere per i cinque anni successivi alla scadenza prefissata.

- 13.5 Gli impegni a costituire le predette garanzie ovvero le garanzie eventualmente già costituite devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 26 dello **schema di atto di convenzione**.

PARTE V - PROCEDURA DI SELEZIONE

14 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 14.1 La **commissione di selezione**, costituita con decreto del Direttore Generale di AAMS, procede all'apertura del plico previsto al capitolo 6, nonché delle buste "A" e "B" in esso contenute, il giorno 13 ottobre 2011, alle ore 11:00, presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Via della Luce, 34/a bis - 00153 ROMA.

All'apertura del plico e delle buste sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti del **candidato** ovvero i suoi incaricati muniti di specifica delega nel numero massimo di due.

- 14.2 La **commissione di selezione**, in una o più sedute, verifica l'esistenza dei requisiti per la partecipazione del **candidato** alla **procedura di selezione**.

- 14.3 Nel corso della **procedura di selezione**, la **commissione di selezione** ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di domandare chiarimenti ed acquisire informazioni integrative alle dichiarazioni rese dai **candidati** con la **domanda di partecipazione** ed i relativi allegati, nonché di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione.

15 AGGIUDICAZIONE

- 15.1 Al termine della verifica di cui al capitolo precedente, la **commissione di selezione** procede all'**aggiudicazione provvisoria** a favore dei **candidati** in possesso dei requisiti di cui al capitolo 5.
- 15.2 L'aggiudicazione avrà carattere provvisorio sino alla verifica della effettiva realizzazione della **rete telematica** e al positivo superamento del collaudo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel **capitolato tecnico** e relativi allegati.
- 15.3 A tal fine gli **aggiudicatari** devono:
- a) assicurare, entro sei mesi dalla data dell'**aggiudicazione provvisoria**, la realizzazione della **rete telematica** e del sistema informatico per l'esercizio della raccolta di gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
 - b) richiedere ad **AAMS**, entro un mese dalla data di realizzazione di cui alla precedente lettera a), il collaudo della **rete telematica** necessaria alla raccolta del gioco tramite gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, secondo quanto indicato nel **capitolato tecnico** e relativi allegati. La durata delle operazioni di collaudo è fissata in tre mesi, eventualmente prorogabili, su richiesta dell'**aggiudicatario** e previa autorizzazione di **AAMS**, per ulteriori due mesi. Entro la data di richiesta del collaudo, l'**aggiudicatario** potrà integrare il documento descrittivo del **progetto per la realizzazione e conduzione della rete telematica**, di cui al paragrafo 10.2, lettera b), purché sia assicurato il rispetto di quanto previsto nel **capitolato tecnico** e relativi allegati;
 - c) richiedere, entro sei mesi dal superamento positivo del collaudo di cui alla precedente lettera b), la verifica di conformità di un **sistema di gioco VLT** e di un minimo di cinque giochi nell'ambito della **rete telematica**, secondo le prescrizioni previste nel **capitolato tecnico** e relativi allegati.
- 15.4 Per gli **aggiudicatari** che sono già **concessionari** della raccolta di gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento alla data di

presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione**, la **commissione di selezione** verifica altresì le seguenti condizioni già previste dal Decreto Direttoriale 1079/CGV del 15 settembre 2009, ovvero che:

- a) abbiano presentato richiesta di affidamento della **concessione** entro il 20 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera a), del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78;
- b) siano stati ammessi alla sperimentazione dei **sistemi di gioco VLT**, ai sensi del Decreto Direttoriale 6 agosto 2009;
- c) siano stati autorizzati all'installazione degli **apparecchi videoterminali**.

I medesimi **aggiudicatari** devono comunque richiedere, dopo l'**aggiudicazione provvisoria**, il collaudo della **rete telematica** secondo quanto previsto nel **capitolato tecnico** e relativi allegati.

- 15.5 Verificate le condizioni per l'**aggiudicazione provvisoria**, ai sensi di quanto previsto nei paragrafi precedenti, la **commissione di selezione** comunica l'esito della **procedura di selezione** ad AAMS, che ne cura la pubblicazione sul sito www.aams.gov.it e provvede alla comunicazione agli **aggiudicatari**.
- 15.6 AAMS procede all'**aggiudicazione definitiva** con comunicazione ai singoli **aggiudicatari** a seguito dell'accertato positivo superamento del collaudo.
- 15.7 AAMS si riserva la facoltà di procedere all'**aggiudicazione definitiva** anche nell'ipotesi in cui risulti **aggiudicatario** un solo candidato.

PARTE VI - CONDIZIONI RICHIESTE AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

16 DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CONVENZIONE

- 16.1 Ai fini della stipula dell'**atto di convenzione**, ciascun **aggiudicatario** è tenuto agli adempimenti di seguito riportati.
- 16.2 Ciascun **aggiudicatario**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'**aggiudicazione definitiva**, deve:
 - a) presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti per

i quali è stata prodotta l'autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- b) presentare la documentazione comprovante i requisiti di solidità patrimoniale, previsti dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) comunicare, per coloro che fossero già titolari di concessione alla data di presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione**, su apposito supporto informatico, secondo le specifiche riportate nell'allegato 5 al **capitolato tecnico**, l'identificativo degli **apparecchi AWP** che ha dichiarato di voler mantenere, ai sensi del precedente paragrafo 10.2, lettera a), in sede di partecipazione alla **procedura di selezione**;
- d) richiedere, per coloro che fossero già titolari di concessione alla data di presentazione della **domanda di partecipazione**, la cessazione di efficacia dei **nulla osta** degli **apparecchi di gioco AWP** che ha dichiarato di non voler mantenere, ai sensi del precedente paragrafo 10.2, lettera a), comunicando, su apposito supporto informatico, secondo le specifiche riportate nell'allegato 6 al **capitolato tecnico**, l'identificativo di tali **apparecchi AWP**;
- e) attestare, per coloro che fossero già titolari di concessione alla data di presentazione della **domanda di partecipazione**, l'avvenuto versamento del corrispettivo pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni **apparecchio AWP**, indicato nel supporto informatico di cui alla precedente lettera c), che ha dichiarato di mantenere, ai sensi del precedente paragrafo 10.2, lettera a);
- f) attestare, per coloro che non sono già titolari di concessione alla data di presentazione della **domanda di partecipazione**, l'avvenuto versamento del corrispettivo pari ad euro 100,00 (cento/00) per il numero minimo di **apparecchi AWP** da installare, pari a 5.000 (cinquemila);
- g) attestare, per coloro che fossero già titolari di concessione alla data di presentazione della **domanda di partecipazione**, l'avvenuto versamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera b), del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, di un importo almeno pari a quello risultante dal prodotto di euro 15.000,00 (quindicimila/00)

per il numero minimo di autorizzazioni all'installazione di **apparecchi VLT** da mantenere, pari a 350 (trecentocinquanta);

- h) attestare, per coloro che non sono già titolari di concessione alla data di presentazione della **domanda di partecipazione**, l'avvenuto versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 35, lettera a), del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) moltiplicato il numero minimo di 350 (trecentocinquanta) **apparecchi VLT** che sono tenuti ad installare;
- i) comunicare ad **AAMS** i riferimenti dell'unità organizzativa ed il nominativo del responsabile degli adempimenti stabiliti ai capitoli 16 e 17 nonché degli obblighi previsti per l'intera durata ed efficacia della **concessione**;
- j) presentare i diritti esclusivi di proprietà industriale ed i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle opere di ingegno connesse agli apparecchi da divertimento e intrattenimento oggetto di **concessione**. Tra le opere di ingegno sono inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti del software, realizzati dall'**aggiudicatario**, di cui il medesimo si impegna espressamente a riconoscere ad **AAMS** il diritto esclusivo di proprietà dei codici sorgente. Ciascun **aggiudicatario** si impegna, in caso di stipula dell'**atto di convenzione**, a registrare a favore di **AAMS** tutti i suddetti diritti entro i termini indicati all'articolo 13 dello **schema di atto di convenzione**.

16.3 Ciascun **aggiudicatario**, entro e non oltre quindici giorni precedenti la stipula dell'**atto di convenzione**, deve:

- a) presentare l'atto costitutivo e lo statuto della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo costituita ai sensi della presente **procedura di selezione**;
- b) presentare idonea documentazione attestante la costituzione delle garanzie di cui ai paragrafi 13.2 e 13.3, a beneficio della società di capitali costituita ai sensi della presente **procedura di selezione** e ad esclusivo favore di **AAMS**, o, per gli **aggiudicatari** che sono già concessionari della raccolta di gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento alla data di presentazione della **domanda di partecipazione** alla presente **procedura di selezione**, le integrazioni delle garanzie già prestate, di cui al paragrafo 13.4 con le specifiche clausole ivi descritte;

- c) far sottoscrivere al legale rappresentante della società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, di cui alla presente **procedura di selezione**, un'espressa conferma degli impegni assunti dal **candidato** al momento della presentazione della **domanda di partecipazione**;
- d) sottoporre ad **AAMS**, per l'approvazione, lo schema di contratto che intende proporre a tutti i **soggetti abilitati**. Tale contratto deve prevedere i requisiti minimi prescritti, rispettivamente per i differenti soggetti indicati, dallo **schema di atto di convenzione**;
- e) rendere disponibile un sito internet per informare adeguatamente gli **utenti** riguardo al funzionamento dei giochi effettuati mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento secondo le indicazioni fornite da **AAMS**.

16.4 Ai fini della stipula dell'**atto di convenzione**, ciascun **aggiudicatario** è altresì tenuto a presentare ad **AAMS** la seguente documentazione:

- a) certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che, nei confronti dell'**aggiudicatario**, dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui ai paragrafi 8.2, lettera a) e 8.5, lettera a) e delle società che ne detengono partecipazioni rilevanti non sono in corso procedimenti di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo. Nel caso l'**aggiudicatario** risieda in altro Stato, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
- b) certificati del casellario giudiziale, rilasciati per tutti i soggetti di cui ai paragrafi 8.5, lettera f), 8.6 e 8.7 nonché per i componenti dell'organo di amministrazione della società di capitali avente sede in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, ovvero, nell'ipotesi che alcuni componenti del consiglio di amministrazione siano cittadini stranieri, certificazioni equipollenti; nel caso di impossibilità a produrre tale certificazione equipollente, dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'insussistenza di procedimenti penali conclusi con sentenza di condanna ovvero, in caso contrario, dichiarazione attestante l'oggetto della condanna, con firma autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati dall'articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui tale dichiarazione sia resa nel territorio nazionale. Ove tale dichiarazione sia resa all'estero, essa deve essere legalizzata dagli organismi di cui all'articolo 33 del medesimo Testo Unico; tale

dichiarazione sarà sottoposta, successivamente alla stipula dell'**atto di convenzione**, a verifica da parte di **AAMS** attraverso le autorità consolari italiane competenti per territorio;

- c) comunicazione, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- d) certificato, di data non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto a quella di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E., di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, riportante l'apposita dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni. Le imprese non residenti in Italia, appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, devono produrre certificato d'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali esistenti nei rispettivi Stati di residenza o certificato equipollente o dichiarazione giurata. In tutti gli altri casi deve essere prodotto certificato d'iscrizione nel registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza con annesse attestazioni, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei suddetti registri.

16.5 Nel caso di società residenti in Stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui al paragrafo precedente, qualora prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano.

16.6 Ove si accerti che l'**aggiudicatario** non ha provveduto agli adempimenti, previsti dai paragrafi precedenti, nei termini ivi indicati e in ogni caso entro diciotto mesi dall'**aggiudicazione provvisoria**, il medesimo decade dall'**aggiudicazione** ed **AAMS** può procedere all'escussione, totale o parziale, della garanzia provvisoria di cui al capitolo 12.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

17 ULTERIORI ADEMPIMENTI

17.1 Alla scadenza del sesto mese successivo alla data di stipula dell'**atto di**

convenzione, è riscontrato il numero di **apparecchi di gioco AWP** attivi, dotati di **nulla osta**, sulla base degli **apparecchi AWP** che hanno inviato al **sistema di controllo AWP** almeno una lettura dei **contatori** correttamente acquisita.

- 17.2 Decorso il sesto mese dalla stipula dell'**atto di convenzione**, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte di AAMS del numero minimo e massimo di **apparecchi VLT** installabili, pari, rispettivamente, al sette ed al quattordici per cento del numero degli **apparecchi di gioco AWP** attivi, dotati di **nulla osta**, riscontrati ai sensi del precedente paragrafo 17.1, il **concessionario** dichiara il numero effettivo di autorizzazioni all'installazione richieste, entro i limiti comunicati da AAMS.
- 17.3 Entro e non oltre ulteriori trenta giorni dalla predetta dichiarazione, il **concessionario** è tenuto ad effettuare, ai sensi dell'articolo 24, comma 35, lettera a), del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, il versamento di un importo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascuna delle autorizzazioni all'installazione di **apparecchi VLT** richieste, e comunque, a pena di decadenza, un versamento complessivo corrispondente almeno al sette per cento del numero di **apparecchi di gioco AWP** attivi e dotati di **nulla osta** alla scadenza del sesto mese successivo alla stipula dell'**atto di convenzione**. A tal fine, si tiene conto di quanto precedentemente già versato ai fini della stipula dell'**atto di convenzione** nonché, per i concessionari che erano tali alla data di presentazione della **domanda di partecipazione**, di quanto già versato ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera b), del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni
- 17.4 Ai fini del calcolo delle percentuali previste dalla **procedura di selezione**, si procede all'arrotondamento per eccesso qualora le prime due cifre decimali rappresentino un valore superiore a 50 (cinquanta).

Allegati

Allegato A1: Schema di domanda di partecipazione presentata da impresa individuale, società di persone o società di capitali

Allegato A2: Schema di domanda di partecipazione presentata da consorzi o società consortili

Allegato A3: Schema di domanda di partecipazione presentata da raggruppamento temporaneo di imprese

Allegato A4: Schema di dichiarazione dei soggetti persone fisiche ai sensi del paragrafo 8.5 del capitolato d'oneri

Allegato A5: Schema di dichiarazione dei soggetti persone fisiche ai sensi dei paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7 del capitolato d'oneri

Allegato A6: Schema di dichiarazione ed impegno dell'impresa ausiliaria che ha attestato nei confronti del candidato il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione ai sensi del paragrafo 5.5, lettera e), del capitolato d'oneri

Allegato B1: Schema di dichiarazione di impegno del candidato all'installazione e al collegamento alla rete telematica degli apparecchi AWP e degli apparecchi VLT